



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro,

- VISTA** la legge 3 Aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo” ed il relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662;
- VISTA** la Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. DEM2A – 1268 in data 24.05.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega delle funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTI** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 e ss. mm. ii, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146, contenente il relativo Regolamento di attuazione, entrambi riguardanti la normativa in materia di nautica da diporto;
- VISTO** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16.03.2001, n. 88;
- VISTE** le vigenti Direttive Ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO** il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTI** i Regolamenti ENAC vigenti che disciplinano il volo di velivoli ed apparecchi a pilotaggio remoto;

VISTO	il Dispaccio prot. n° 02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua”;
VISTO	l'articolo 5 dell'ordinanza n.38/2009 in data 09.04.2009 della Capitaneria di porto di Salerno, recante i “ <i>Limiti di navigazione nelle acque del Compartimento Marittimo di Salerno (dal Comune di Positano (SA) a quello di Sapri (SA) inclusi</i> ”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 14/2011 del 11.05.2011 recante la disciplina dello svolgimento delle attività all'interno ed in prossimità delle grotte naturali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro;
VISTA	la propria Ordinanza n. 22/2011 datata 13.06.2011 recante “Movimenti franosi comportanti situazioni di pericolo sul demanio marittimo”;
VISTO	il Dispaccio n. 0018981 in data 20.03.2012 del Ministero della Salute avente ad oggetto: “Somministrazione di ossigeno in emergenza”;
VISTI	i provvedimenti emanati nel tempo da questa Autorità Marittima recanti la disciplina delle attività diportistiche nelle acque del Circondario Marittimo di Palinuro;
VISTI	i provvedimenti emanati dalla Capitaneria di Porto di Salerno per la disciplina dell'esercizio della pesca marittima;
VISTA	la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha stabilito che “i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di Porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell'Autorità Marittima”;
VISTA	la propria ordinanza n.14/2024 in data 17.04.2024 recante “ <i>la Disciplina della locazione e noleggio dei natanti da diporto e dello svolgimento delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico nelle acque del Circondario Marittimo di Palinuro</i> ”;
VISTA	la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n.20/2024 in data 21.05.2024;
VISTO	il Dispaccio prot. n. 93715 in data 09.07.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto “ <i>Decreto 29 maggio, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</i> ”;
VISTO	il Dispaccio prot. n. 113761 in data 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto “ <i>Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio.</i> ”;
VISTO	il Dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, tra l'altro, è stato esteso l'indirizzo del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto “ <i>Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario</i> ”;
VISTO	l'incontro tenutosi in data 22.04.2025 con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi ricompresi nell'area di giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro in previsione della prossima stagione balneare;

- RITENUTO** opportuno modificare la vigente ordinanza di sicurezza balneare al fine di aggiornare taluni aspetti da attualizzare e disporre di uno strumento normativo funzionale a garantire la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino;
- VISTI** i provvedimenti con i quali i Comuni costieri hanno rispettivamente individuato i limiti temporali della "stagione balneare" per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del R.D. 30.03.1942, n.327, recante il Codice della Navigazione, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328;

O R D I N A

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza delle attività marittime in generale, la balneazione e le attività ad essa connesse nell'ambito del Circondario Marittimo di Palinuro comprendente i seguenti Comuni Costieri: PISCIOTTA – CENTOLA – CAMEROTA – SAN GIOVANNI A PIRO - SANTA MARINA - ISPANI – VIBONATI – SAPRI.
2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito "stagione balneare", ricompreso tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre, così come individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il dispaccio in premessa citato, ovvero, qualora più esteso, durante il periodo come indicato dalle Amministrazioni Civiche insistenti lungo l'intero litorale del Circondario Marittimo di Palinuro, con appositi provvedimenti di specifica competenza.
3. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti relative all'Area Marina Protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta" lungo il litorale marino e costiero dei Comuni di Camerota e San Giovanni a Piro.
4. Oltre a quanto indicato al punto 2, le Amministrazioni Comunali rivierasche, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, ed i titolari di strutture balneari e/o attività similari, durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione, devono attivare e garantire il servizio di salvataggio secondo le modalità previste dalla presente Ordinanza.
5. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di adottare una cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona. Detti cartelli, quando utilizzati, devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. È fatto obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero ai Comuni costieri, o altro ente gestore competente, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
6. **In caso di situazione di emergenza** o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Palinuro, si deve informare immediatamente la Guardia Costiera ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
- 1530 numero per l'emergenza in mare (chiamata gratuita) attivo 24 ore su 24

presso la Capitaneria di Porto di Salerno;
- **0974/938383** Sala Operativa Guardia Costiera di Palinuro;
- **0974/932644** Guardia Costiera di Marina di Camerota;
- **0974/986432 – 0974/986175** Guardia Costiera Scario;
- **0973/604001** Guardia Costiera di Sapri;
oppure **via radio sul canale 16 VHF** contattando la più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2

- ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE -

1. Nel periodo indicato dall'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza, sono da considerarsi **zone di mare riservate alla balneazione**, quelle ricomprese fino ad una distanza di **200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare** - non interessate da specifiche Ordinanze di interdizione. La zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta esclusivamente nei casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei ad altro uso (es: campi boe per ormeggio unità, ecc.) nonché in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dai porti.
2. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali rivierasche provvedere all'emanazione di apposite Ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica.
3. Il **LIMITE DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE** deve essere segnalato dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, dai Comuni costieri, ovvero, altro ente gestore competente per le spiagge libere, mediante il posizionamento, per tutto il fronte mare di competenza, di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati sul fondo ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa. Il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre). Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori, i Comuni costieri e/o altro ente gestore competente, devono puntualmente monitorare eventuali spostamenti/perdite dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, provvedendo senza ritardo al loro esatto riposizionamento.
4. I titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente per le spiagge libere, hanno l'obbligo di segnalare il c.d. **LIMITE ACQUE SICURE**.
Il limite delle acque sicure è di **mt. 1,60 di profondità** e deve essere segnalato, per tutto il tratto del fronte mare di competenza, mediante l'apposizione di **gavitelli di colore bianco**, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altro. Il numero di gavitelli bianchi non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre).
5. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino **pericoli di vario genere** quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico, i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile, ovvero, segnalazione all'ente competente per la rimozione del pericolo.
6. Le Amministrazioni Comunali rivierasche, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, **in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di**

segnalazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione ben visibile - adeguata segnaletica con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 5, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' DI MT. 1,60 - NON SEGNALATO

7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, nel periodo indicato dall'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza, **è vietato**:
- a. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, compresi windsurf, kite-surf e freewheeling, ovvero, utilizzare dispositivi tipo jetlev flyer, flyboard e similari. È fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto, ovvero, diversi mezzi impiegati d'ausilio in attività statali ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché, i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Questi ultimi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi a debita distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento al fine di scongiurare qualsivoglia situazione di potenziale pericolo;
 - b. esercitare la pesca o, comunque, lasciare in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
 - c. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - d. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato anche telecomandato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto, quando necessario, per i mezzi di soccorso o di polizia. Sono fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell'ente competente a regolamentare il volo.
8. Le zone di mare riservate alla balneazione possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, esclusivamente utilizzando gli appositi **corridoi di lancio** (di cui al successivo articolo 5), per il solo raggiungimento della battigia e/o di pontili al fine di consentire lo sbarco/imbarco di persone, ovvero, per tirare a secco le unità stesse, ove previsto, nonché per il raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito, purché a lento moto (velocità minima di manovra). Esclusivamente in casi di emergenza, le unità navali a motore, a vela o propulsione mista, se condotte a remi e con la vela ammainata/abbassata, possono attraversare la zona riservata alla balneazione, fuori dai corridoi di lancio, per il solo tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'emergenza. In tal caso l'attraversamento deve avvenire manovrando con prudenza e prestando la massima attenzione ai bagnanti.
9. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3

- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

È sempre vietata la balneazione:

- a. nei porti e negli approdi;
- b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, salvo quando diversamente stabilito da specifiche ordinanze;
- c. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- d. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 5;
- e. sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- f. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio/ormeggio di unità navali;
- g. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- i. in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- j. lungo i litorali permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità Comunale;
- k. nelle zone di mare interdette con appositi provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 4

- ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA -

1. **Durante la stagione balneare**, così come individuata dall'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza, nel Circondario Marittimo di Palinuro **è vietato**:
 - a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) **la fascia dei 5 metri dalla battigia** al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È altresì vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare a cura dell'assistente ai bagnanti;
 - b. spostare, occultare o danneggiare **segnali fissi o galleggianti** (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela e salvaguardia della vita umana in mare;
 - c. transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle **scogliere frangiflutti** e dalle **opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.
2. Chiunque eserciti **attività subacquee**, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca e, di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico è comunque disciplinato con apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.
3. Chiunque voglia **nuotare fuori delle acque riservate alla balneazione** ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea, in tal caso, però, lo stesso deve essere collegato al nuotatore con una sagola di lunghezza massima di 3 metri. In subordine, al fine di rendersi ben visibile, il nuotatore può indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino.

ARTICOLO 5 - CORRIDOI DI LANCIO -

1. Durante la stagione balneare, così come individuata dall'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza, le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, per attraversare la zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio sono delle corsie di **larghezza non inferiore ai 10 metri** realizzate perpendicolarmente alla costa e si estendono sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con **gavitelli di colore rosso**, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri, **collegati con sagole galleggianti** ben visibili. La distanza dei gavitelli deve essere ridotta nei casi in cui il corridoio di lancio ha una estensione inferiore a 200 metri in modo da rendere lo stesso comunque visibile e chiaramente individuabile. All'imboccatura del corridoio di lancio, lato mare, devono essere posizionate **bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni**. All'inizio del corridoio di lancio, lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello segnaletico con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 5, recante la dicitura:

ATTENZIONE

CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi di lancio, le unità navali devono procedere con la massima prudenza, alla minima velocità di governo e con rotte dirette verso l'uscita o l'ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche molestie per i bagnanti. È fatto divieto a qualsiasi unità di ormeggiare, stazionare o ancorare all'interno dei corridoi di lancio. L'utilizzo del corridoio di lancio è consentito ad una unità per volta.
4. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio di natanti. Devono essere installati preferibilmente nei limiti laterali delle concessioni/specchi acquei di competenza, in modo tale da non pregiudicare l'attività di balneazione.
5. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ovvero in prossimità delle grotte di superficie visitabili con unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti.
6. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, ovvero i Comuni costieri o altro ente gestore competente, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del corridoio di lancio di propria competenza, nonché curarne la manutenzione, garantendo il riposizionamento dei gavitelli in caso di spostamento/rimozione.

ARTICOLO 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO -

1. In conformità a quanto disposto all'art. 1 punti 2 e 4, le Amministrazioni Comunali rivierasche, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, ed i titolari di strutture balneari e/o attività simili, durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione, devono attivare il servizio di assistenza e salvataggio a favore dell'utenza balneare. Entro l'inizio delle attività, gli stessi hanno l'obbligo di trasmettere la scheda notizie di cui all'"Allegato A" all'Autorità Marittima competente per territorio, fermo restando che, qualsivoglia variazione alla stessa, dovrà essere immediatamente comunicata con l'invio di un nuovo documento.

2. Nelle **spiagge e scogliere libere**, i Comuni costieri territorialmente competenti, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, devono informare la locale Autorità Marittima e provvedere ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, uno o più cartelli monitori, ben visibili e con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 5, recanti la dicitura:

ATTENZIONE

BALNEAZIONE NON SICURA

PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

3. Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente ai bagnanti** è fatto obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente ai bagnanti abilitato.
4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con **almeno 1 (uno) assistente ai bagnanti abilitato** da una società/federazione riconosciute a termini di legge munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo di competenza. In tal caso, entrambi dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
5. Fermo restando quanto disciplinato e previsto ai precedenti commi, il servizio di assistenza e salvataggio potrà essere assicurato anche in **forma collettiva/associata** mediante l'elaborazione di un "**Piano Organico**", tra strutture balneari e/o attività simili e/o spiagge libere contigue. In caso di servizio di assistenza e salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente ai bagnanti abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione. Il piano organico, sottoscritto da tutti i titolari delle strutture balneari cui il piano si riferisce, deve riportare:
- l'indicazione delle strutture e/o attività simili contigue per le quali sia condiviso il servizio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato;
 - il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio nel suo complesso ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico della struttura balneare;
 - l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione e le caratteristiche delle postazioni di salvataggio e delle altre dotazioni obbligatorie, nonché, da ultimo, l'ubicazione dei locali di primo soccorso presso le singole strutture;

Il piano organico, pena la sua inefficacia, dovrà essere completo almeno di tutte le predette indicazioni e trasmesso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro entro e non oltre i **10 (dieci) giorni** antecedenti alla sua attivazione, ciò al fine di consentire a questa Autorità Marittima di acquisire ogni eventuale ulteriore integrazione e/o informazione aggiuntiva al suddetto "**Piano Organico**".

Copia dello stesso, munito di apposito protocollo di ricezione, dovrà essere tenuta presso la struttura balneare.

È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

6. Nelle aree demaniali marittime ovvero presso strutture balneari e/o attività simili ove insistono **piscine**, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto per il mare dalla presente ordinanza.
7. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività simili siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione del Comune costiero, ovvero, altro ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 7

- POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI -

1. La postazione di salvataggio, una per ogni assistente ai bagnanti, dovrà essere collocata nel **punto mediano** del fronte mare di competenza del singolo assistente ai bagnanti (massimo 80 mt.), davanti o in linea con la prima fila di ombrelloni, in modo tale da avere la più ampia visuale possibile e dovrà essere contraddistinta da colore rosso, ovvero, giallo qualora gli ombrelloni/lettini e altre attrezzature prevalenti siano già di colore rosso. Sono fatte salve diverse specifiche situazioni connesse alla morfologia costiera, per le quali sarà possibile posizionare la postazione di salvataggio in punti diversi a quelli mediani, al fine di consentire la migliore visuale. Di tale diverso posizionamento deve esserne data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.
È data facoltà, inoltre, di installare nella postazione di salvataggio un idoneo, sicuro e stabile **punto di osservazione sopraelevato** dal piano spiaggia. Il predetto punto di osservazione dovrà essere obbligatoriamente installato nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi sullo specchio acqueo (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.). È onere del titolare/gestore assicurare la totale copertura visiva di tutto lo specchio acqueo di competenza.
2. La postazione di salvataggio deve avere le seguenti **DOTAZIONI**:
 - a. binocolo;
 - b. un paio di pinne;
 - c. maschera e snorkel;
 - d. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch);
 - e. casco di sicurezza (tipo rafting) – dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
 - f. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - g. **bandiera verde, bandiera gialla e bandiera rossa**;
 - h. **un pennone posto in posizione ben visibile dove issare le bandiere**;
 - i. un megafono;
 - j. un **natante idoneo al servizio salvataggio**, di colore rosso, pronto all'utilizzo e posizionato all'interno della propria area in concessione nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio, in prossimità della battigia, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare e/o attività simile a cui appartiene; lo stesso deve essere dotato di un salvagente anulare collegato ad una

sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale natante non deve essere, in alcun caso, destinato ad altri usi e deve sempre essere mantenuto efficiente e pronto per l'impiego.

Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, in aggiunta al natante di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua dedicata al servizio di salvataggio**, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua dovrà essere mantenuta sempre operativa/efficiente ed impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso delle previste abilitazioni per la condotta e per il salvamento;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà esservi un'altra persona abilitata al salvataggio;
- durante l'uscita in mare sia il conduttore che la persona abilitata al salvataggio, dovranno indossare un giubbotto di salvataggio ed il casco protettivo;
- la moto d'acqua dovrà essere munita di *rescue-can/baywatch o rescue tube*;
- la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con una barella di salvataggio, assicurata all'unità tramite sganci rapidi, omologata e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto in mare.

Resta comunque fermo l'obbligo per il titolare/gestore di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso.

3. Presso ogni struttura balneare e/o attività simile devono essere presenti due **salvagenti anulari**, posizionati ai lati estremi della zona di competenza, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare e/o attività simile cui appartengono.

ARTICOLO 8

- ALTRE DOTAZIONI OBBLIGATORIE -

Le strutture balneari e/o le attività similari devono essere dotate di:

- a. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i **numeri di pronto intervento e soccorso**;
- b. tabella multilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante un sistema di bandiere che identifichi lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:
 - **VERDE**: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
 - **GIALLA**: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - **ROSSA**: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo;
- c. idonei mezzi e **dotazioni antincendio**, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- d. presso ogni singola struttura balneare e/o attività simile devono essere presenti anche un megafono o impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
- e. un **locale di primo soccorso** dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, posizionato all'interno della struttura balneare e/o attività simile, ovvero, nelle immediate vicinanze, in caso di specifiche situazioni valutate comunque idonee da questo Ufficio Circondariale Marittimo. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o

attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo fermo restando, che lo stesso deve essere rapidamente raggiungibile e adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica.

All'interno del locale di primo soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni:

- 3 (tre) bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, complete di riduttore di pressione, manometro di controllo ed adeguato sistema di erogazione in maschera;
- un dispositivo/cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
- tre cannule oro-tracheali di cui una ad uso pediatrico;
- una tirilingua ed un apribocca.

ARTICOLO 9

- OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE AI BAGNANTI -

1. L'assistente ai bagnanti, ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente ai bagnanti deve essere sempre ed immediatamente **individuabile** anche tra i bagnanti.

Durante il servizio, l'assistente ai bagnanti **deve**:

- a. sorvegliare continuamente l'area di propria competenza assicurando la costante presenza in battigia/mare significando che non deve essere impiegato o impegnato in altre attività, ovvero, destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore;
- b. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- c. essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
- d. avere al seguito il titolo abilitativo in corso di validità;
- e. svolgere l'attività stazionando presso la propria postazione, ovvero, lungo la battigia di competenza, ovvero, a bordo del battello di salvataggio navigando nella zona riservata alla balneazione;
- f. conoscere l'esatta ubicazione di tutte le dotazioni di salvataggio e del materiale di primo soccorso presso la struttura balneare e/o attività similari ovvero spiagge libere ove espleta il servizio;
- g. prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui agli articoli 7 e 8 (con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio) verificando, per ogni dotazione, il posizionamento, la perfetta integrità, la possibilità di rapido utilizzo e la galleggiabilità;
- h. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero, sinistro/incidente occorso in mare e sugli arenili. Inoltre, entro 24 ore dall'evento, avrà cura di trasmettere con ogni mezzo (fax, mail, ecc.) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, la "scheda di rilevazione incidenti", di cui all'allegato B, curandone la compilazione in ogni parte;
- i. prestare assistenza e primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- j. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- k. issare a seconda dei casi le previste bandiere di cui all'art. 8 lett. "b" provvedendo,

se necessario, anche al posizionamento di ulteriori segnalamenti monitori nonché ad effettuare i previsti avvisi di diffusione sonora;

- l. in caso di pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo-marine o situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno, deve sempre e comunque garantire l'assistenza ai bagnanti stazionando nei punti di cui alla lettera "e";
 - m. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
 - n. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
 - o. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione;
 - p. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare.
2. Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, all'Associazione/Federazione che ha rilasciato il titolo abilitativo, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento dello stesso.
 3. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnanti e di quanto stabilito dal presente provvedimento, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari.

ARTICOLO 10

- ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI -

1. Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 20/2024 del 21.05.2024, nonché ogni altro provvedimento che sia in contrasto con il presente.
2. **La presente ordinanza deve essere esposta**, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero degli articoli 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 e ss.mm.ii..
L'accertata inosservanza delle norme del presente provvedimento costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione al competente Comune costiero o altro ente gestore per le azioni di competenza.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Palinuro e dei Comuni costieri, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro e diffusione presso gli organi di informazione locale.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Samantha LOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383

uccpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it**SCHEDA NOTIZIE**

Parte da compilare a cura del Titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare.

QUADRO A – INFORMAZIONI STRUTTURA RICETTIVA	
Denominazione struttura balneare e/o attività similare _____	
sito in località _____	nel Comune di _____ ()
alla via _____ n° _____	- Colore ombrelloni _____
Generalità titolare/gestore (o legale rappresentante della Società) _____	
Sig. _____	nato a _____ ()
Il ____/____/____ e residente in _____ ()	alla via _____
_____ n° _____	- in qualità di _____ Cell. ____/____/____
Generalità referente sul posto della struttura balneare e/o attività similare:	
Sig. _____	nato a _____ ()
Il ____/____/____ e residente in _____ ()	alla via _____
_____ n° _____	- in qualità di _____ Cell. ____/____/____
Tel./Cell. della struttura: ____/____/____ - E-mail: _____	

QUADRO B – INFORMAZIONI DOTAZIONI DI SALVATAGGIO	
Posizionamento della postazione di salvataggio (Articolo 7.1):	
Punto mediano ☐	Altro ☐ (se altro indicare posizione e motivo): _____
Colore della postazione di salvataggio/ombrellone: Rosso ☐ Giallo ☐	
Presenza postazione sopraelevata: SI ☐ NO ☐ (Motivo se SI _____)	
Presenza moto d'acqua dedicata al servizio di salvataggio SI ☐ NO ☐	
Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione alla struttura balneare e/o attività similare oltre a quelle di cui all'Ordinanza balneare: _____ (defibrillatore, ecc.)	
Eventuale presenza di medico presso la struttura balneare e/o attività similare: SI ☐ NO ☐	
Dott. _____ recapito telefonico: ____/____/____	
Ubicazione locale di primo soccorso: _____	
Servizio svolto in forma associata: SI ☐ NO ☐ (se SI, allegare Piano Organico di cui all'Art. 6 comma 6).	

QUADRO C – ASSISTENTI AI BAGNANTI	
1. Sig. _____	nato a _____ () Il ____/____/____
e residente in _____ ()	alla via _____ n° _____
Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____	
Cell. ____/____/____ - ____/____/____	- E-mail: _____
2. Sig. _____	nato a _____ () Il ____/____/____
e residente in _____ ()	alla via _____ n° _____
Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____	
Cell. ____/____/____ - ____/____/____	- E-mail: _____
3. Sig. _____	nato a _____ () Il ____/____/____
e residente in _____ ()	alla via _____ n° _____
Brevetto di salvamento rilasciato da _____ n° _____	
Cell. ____/____/____ - ____/____/____	- E-mail: _____

Firma del Titolare/Gestore/Legale rapp.

Firma del referente sul posto

ALLEGATO "B"

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI PALINURO

Via porto, s.n.c. – 84051 Centola (SA) – Tel./Fax +39 0974/938383

ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

Data evento _____ ora evento _____ struttura balneare e/o attività similare _____

_____ spiaggia libera _____

Comune _____ Via/P.zza _____

 Tipo evento _____ Eventuale mezzo di soccorso
 impiegato (Pattino/Moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo Intervento	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare - distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso	☐ Agitato
Vento	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte	
☐ Bandiera <u>Bianca</u> issata		☐ Bandiera <u>Rossa</u> issata		

DATI ASSISTITO

Nome: _____ Cognome: _____ Data e luogo di nascita: _____

Residenza: _____ Nazionalità (se stranieri) _____

Cosciente al momento del soccorso(Sì/No) _____

Organizzazione di soccorso allertata per intervenire all'evento:	☐ Guardia Costiera	☐ Altre Persone intervenute _____ _____ _____
	☐ 118	
	☐ Nessuna	
	☐ Altro (.....)	

CAUSA INCIDENTE

☐ Dolori all'addome	☐ Mal di Testa	☐ Vomito	☐ Crampi
☐ Puntura di Medusa	☐ Dolore al Torace	☐ Crisi di Panico	☐ Annegamento
☐ Puntura di Pesce	☐ Congestione	☐ Emorragia	☐ Svenimento
☐ Puntura di Insetto	☐ Ferita da Taglio	☐ Convulsioni	☐ Altro (.....)

Azioni intraprese e particolari da segnalare:

.....

.....

.....

.....

Nome per esteso e Firma degli Assistenti bagnanti intervenuti.

 LA SCHEDA DEVE ESSERE TRASMESSA, **ENTRO LE 24 ORE DALL'EVENTO**, ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PALINURO.